

L'operazione anzidetta importerebbe l'erogazione da parte dell'Istituto di circa L. 400.000.

Accogliendo la richiesta, occorrerebbe altresì stabilire il saggio d'interesse da adottarsi per la determinazione del valore capitale delle suddette annualità, in quanto nel caso in esame il contributo viene concesso dallo Stato sotto forma di contributo annuale e non sotto forma di capitale da pagarsi in annualità stabilite in base ad un determinato saggio d'interesse. Per analogia potrebbe adottarsi il tasso del 6.50% stabilito dallo Stato per la determinazione delle annualità di contributo di bonifica, giusta il R. D. L. 22 ottobre 1932 N. 1378.

Il Direttore Generale sottopone la domanda della Banca Nazionale delle Casse Rurali Italiane al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di sua competenza.

Il Consiglio,

Adotta la relazione del Direttore Generale,
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Permanente nella sua adunanza del 25 corrente,

Delibera di accogliere la suddetta proposta, nell'intesa che sarà adottato il saggio di